

REGOLAMENTO (CE) N. 1618/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1995

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento greco e italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾ relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3477/93⁽⁶⁾, fissa le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento e che l'articolo 5, paragrafo 1 fissa l'importo della cauzione applicabile; che è opportuno tener conto dell'evoluzione del mercato e delle restituzioni all'esportazione che hanno avuto luogo da quel momento in poi;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dai costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che dall'esperienza acquisita emerge la possibilità di fissare termini ravvicinati e che è pertanto necessario disporre una deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73, per quanto riguarda il termine di 45 giorni tra la data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e la data fissata per la presentazione delle offerte, che va ridotta a 20 giorni;

considerando che, date le peculiarità del settore del tabacco, è opportuno che i fatti generatori dei tassi di conversione siano il pagamento del prezzo d'acquisto per le offerte prese in considerazione e la pubblicazione del bando di gara per le cauzioni; che è opportuno pertanto derogare all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 12, para-

grafo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁸⁾ lasciando impregiudicata la facoltà di fissare in anticipo il tasso per il pagamento del prezzo d'acquisto ai sensi degli articoli da 13 a 17 del suddetto regolamento;

considerando che è opportuno fissare i termini per il ritiro e l'esportazione del tabacco da parte dell'aggiudicatario tenendo conto in particolare dei quantitativi in questione, dell'esperienza acquisita nonché delle esigenze di una buona gestione finanziaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione verso paesi terzi di 31 partite di tabacco in colli dei raccolti 1983, 1986, 1988 e 1990-1992, detenuto dagli organismi di intervento greco e italiano, per un peso complessivo di 13 265 t circa, ripartiti come indicato nell'allegato. Il quantitativo messo in vendita figura nel bando di gara.

La Commissione comunica la vendita delle partite nel bando di gara che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.*Articolo 2*

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73, salve restando le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata nel bando di gara.

In deroga al disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73, il bando di gara può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 20 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.